



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 39905/2011 promosso da:

P. [REDACTED] SAS (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. L. [REDACTED]
M. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED]
presso il difensore avv. M. [REDACTED]

IL CASO RICORRENTE
contro
T. [REDACTED] E. [REDACTED] SPA con il patrocinio dell'avv. R. [REDACTED] R. [REDACTED] e dell'avv.
GIORGIO FALINI (FLNGRG39B17C309E) [REDACTED]
[REDACTED]; elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott. ANNA BELLESI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.9.2011;
letti gli atti e i documenti agli stessi allegati,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- la ricorrente lamenta di essere stata spogliata del possesso dell'impianto di distribuzione di carburante dalla stessa gestito in A. [REDACTED], S. [REDACTED]

P█████ per conto della T█████ s.p.a., in forza di un contratto di associazione in partecipazione stipulato fra le parti.

- in particolare, la ricorrente sostiene che la predetta società, dopo averle contestato "*gravi comportamenti*" e "*precedenti inadempimenti*", avendo dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, aveva provveduto, senza alcuna autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, attraverso le proprie rappresentanti P█████ M█████ e A█████ G█████ a smontare e ad aprire la porta posteriore della costruzione adibita a cassa e negozio, posta al centro dell'impianto, ed a sostituire la serratura dello stesso;
- la resistente aveva provveduto, altresì, a sostituire la serratura dell'impianto di autolavaggio, anch'esso gestito per conto della T█████ E█████ sempre in forza di contratto di associazione in partecipazione (doc.2 di parte ricorrente), privando così la P█████ s.a.s. anche del possesso di tale impianto;
- la ricorrente agisce pertanto in questa sede al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso dell'impianto di distribuzione del carburante e dell'area di autolavaggio, nonché il risarcimento del danno derivante dalla condotta della controparte;
- la resistente si è costituita eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- la stessa ha poi chiesto il rigetto della domanda per il difetto dei presupposti dell'azione di spoglio e ha rilevato, altresì, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno

osserva

- prescindendo da ogni altra questione di natura contrattuale estranea alla tutela possessoria invocata in questa sede, va detto che il ricorso non può essere esaminato neppure sotto il predetto profilo possessorio;
- correttamente, infatti, la resistente ha eccepito la carenza, nell'ipotesi qui considerata, della legittimazione attiva della ricorrente;

- in proposito, è pacifico che la P. [REDACTED] ha iniziato a disporre degli impianti di proprietà della resistente in qualità di associata, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con il quale la stessa si è obbligata "*ad assicurare una prestazione consistente nel servizio di erogazione di carburanti, lubrificanti e accessori auto presso l'impianto stradale di distribuzione carburanti (...)*", nonché "*una prestazione intesa a realizzare l'attività di lavaggio*" (rispettivamente, lettere a) e d) del contratto di associazione in partecipazione, allegato qual doc. 2 dalla ricorrente);

- il richiamo al contratto di associazione in partecipazione implica la consapevolezza, da parte della ricorrente, di utilizzare un bene altrui e di

detenere lo stesso nell'interesse e per conto dell'associante;

- l'associato, infatti, non è possessore dei beni che utilizza nell'interesse altrui;
- egli non può ritenersi detentore qualificato degli stessi, poiché per "*detentore qualificato*" s'intende il soggetto che detiene nell'interesse proprio, in virtù di un diritto personale e non in relazione all'adempimento di un determinato rapporto obbligatorio;

- ai sensi dell'art.1168 comma 2° c.c., l'azione di spoglio è concessa anche a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità;

- mentre il detentore qualificato potrebbe esperire l'azione di reintegrazione verso chiunque, e quindi anche nei confronti del possessore (in tal senso, Cass. 10676/2002), il detentore non qualificato può esperire tale azione soltanto per reagire allo spoglio operato da terzi, ma non allo spoglio di cui sia autore, come asserisce la P. [REDACTED] nel caso qui considerato, il possessore mediato;

- per tali ragioni, non sussistono i presupposti per esaminare il merito della controversia;

- il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;

- il mancato esame del merito della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite fra le parti.
- Si comunichi.

Milano, 26 settembre 2011

Il giudice
Anna Bellesi

III CASO.it